

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2003

che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini

[notificata con il numero C(2003) 3511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il modello di certificato veterinario per il commercio di ovini e caprini destinati alla riproduzione è il modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.
- (2) La decisione 93/198/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, del 17 febbraio 1993, modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE ⁽⁶⁾, stabilisce un modello concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina.
- (3) Conformemente all'allegato VIII, capitolo A, parte I, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione ⁽⁸⁾, alcune restrizioni relative al commercio e all'importazione di

ovini e caprini sono state eliminate a condizione che tali animali presentino il genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

- (4) È necessario allineare sulle nuove norme il modello III del certificato di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello dei certificati di cui agli allegati I e II della decisione 93/198/CEE.
- (5) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 91/68/CEE e la decisione 93/198/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/198/CEE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Modello III


1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾ PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA RIPRODUZIONE N. ORIGINALE 3. STATO MEMBRO															
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)																
5. Luogo di carico:	4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Dipartimento:															
6. Mezzi di trasporto ⁽²⁾ 6.1. Tipo 6.2. Identificazione																
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro UE: 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta autorizzato, nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾	7. Azienda/e d'origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta autorizzato ⁽⁴⁾															
9. Numero di animali																
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie: razza 10.2. Identificazione individuale degli animali che compongono la partita <table border="1" data-bbox="263 1424 1329 1637"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1424 628 1473">Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾</th> <th data-bbox="632 1424 979 1473">Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)</th> <th data-bbox="983 1424 1329 1473">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali
Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali														
.....														
.....														
.....														
.....														
11. Provenienza Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽⁴⁾ o b) sono importati da un paese terzo che ottempera alle condizioni di polizia sanitaria secondo quanto disposto nella decisione 93/198/CEE della Commissione, conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾																

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le condizioni seguenti:

- 12.1. sono stati esaminati oggi (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- 12.3. non sono stati acquistati in un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa comunitaria, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
- 12.3.4. non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- 12.4. sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico, ovvero sin dalla nascita nel caso in cui gli animali abbiano meno di 30 giorni di età, e nessun animale delle specie ovina o caprina è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso degli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso dei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda d'origine, salvo il caso in cui gli animali in questione siano stati introdotti conformemente all'articolo 4bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio specificate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio [inserire lo Stato membro o la parte di territorio in questione] nella decisione/...../CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- 12.6. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.6.1., 12.6.2. o 12.6.3. e pertanto sono ammissibili in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del territorio dello Stato membro [inserire il nome dello Stato membro o della parte del territorio interessato] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente alle disposizioni della decisione/...../CE della Commissione ⁽⁴⁾, o
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente, e
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, nel caso in cui siano stati vaccinati, la vaccinazione è stata effettuata da oltre due anni, o si tratta di animali femmine di età superiore a due anni che sono state vaccinate prima di sette mesi, e
 - iii) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE ⁽⁴⁾;
- 12.7. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.7.1., 12.7.2. o 12.7.3. e pertanto sono ammessi in un'azienda d'allevamento di ovini o caprini ufficialmente esente da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾:
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾, o

12.7.3.	<p>provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quelle precisate ai punti 12.7.1. e 12.7.2. e soddisfano le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono identificati singolarmente, e ii) provengono da aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (<i>B. melitensis</i>) non presentano da almeno dodici mesi manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi, e iii) segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> — non sono stati vaccinati contro la brucellosi (<i>B. melitensis</i>) nel corso degli ultimi due anni e — sono stati isolati sotto controllo veterinario nell'azienda di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE⁽⁴⁾, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati vaccinati con il vaccino rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione⁽⁴⁾;
12.8.	<p>per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), gli arieti da riproduzione non castrati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi 12 mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>); ii) essere rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni che precedono la spedizione; iii) sono stati sottoposti, entro 30 giorni dalla spedizione, ad un test per individuare l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) che abbia dato risultati negativi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
12.9.	<p>a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati acquistati da un'azienda, né sono stati in contatto con animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> "Large colony"); ii) negli ultimi 12 mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa; iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite-encefalite virale caprina. Tuttavia questo periodo è ridotto a 12 mesi se i capi affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;
12.10.	<p>per quanto riguarda la scrapie, gli animali:</p>
12.10.1.1.	<p>alternativamente, sono rimasti continuamente dalla nascita o nel corso degli ultimi tre anni in un'azienda o aziende conformi ai seguenti requisiti per un periodo di almeno tre anni⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; ii) gli animali sono contrassegnati; iii) non è stato confermato alcun caso di scrapie; iv) sulle femmine vecchie da riforma sono effettuati controlli a campione nell'azienda; v) sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti; oppure
12.10.1.2.	<p>si tratta di ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione⁽⁴⁾</p>
e	<p>12.10.2. qualora siano destinati ad uno Stato membro che beneficia, per tutto il territorio o parte di esso, delle disposizioni indicate nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sono conformi alle garanzie complementari indicate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio [inserire il nome dello Stato membro o parte del territorio] nel regolamento (CE) n. / della Commissione⁽⁴⁾.</p>
13.1.	<p>gli animali sono trasportati mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e in modo tale da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali.</p>
13.2.	<p>in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, la partita cui si riferisce il certificato sanitario ha iniziato il viaggio [inserire la data]⁽⁵⁾.</p>
13.3.	<p>al momento dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati secondo il viaggio previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE⁽⁶⁾.</p>
14.	<p>Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.</p>

<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire il luogo d'ispezione]</p> <hr/> <p>14.3. Fatto a:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire la data d'ispezione]</p> <hr/> <p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire nome e qualifica in lettere maiuscole]</p>
---	--

Note indicative

- (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
- (2) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
- (3) Indicare numero e ubicazione.
- (4) Cancellare le diciture non pertinenti.
- (5) Nel caso in cui una partita viene avviata ad un centro di raccolta e comprende animali caricati in date diverse, la data d'inizio del viaggio per l'intera partita è la prima data in cui parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
- (6) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Parte 1a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paesi di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

e vi sono rimasti dalla nascita qualora abbiano meno di tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

per almeno tre mesi prima della data di carico

o

sono stati importati in

..... (paese esportatore) (regione) (2)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione non pertinente)

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolare negli ultimi 30 giorni;
- c) per quanto riguarda la scrapie:
- i) sono nati e sono stati allevati ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
o
 - ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo la definizione dell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato segnalato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi ⁽³⁾,
- e
- iii) quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o parte di esso, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti ⁽³⁾;
- d) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria:
- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
- e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- e) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di.....
(nome del paese esportatore)
- nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattie;
- f) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- g) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- h) sono stati acquistati:
- presso un'azienda
 - o
 - da

.....
(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello,

e sono stati radunati presso:

.....
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....
(nome del paese esportatore)

(¹) Cancellare la menzione non pertinente.

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico.

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo stame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
- VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.
- VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ()*

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


- VIII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio).

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo.....) /della nave (nome.....) dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore), durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (porto od aeroporto di arrivo), il (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ()*

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



(*) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Parte 1b

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero :

Autorità competente per il rilascio:

Paesi di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave :

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che

1. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa.

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

e vi sono rimasti dalla nascita qualora abbiano meno di tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... (paese esportatore) (regione) (2)

per almeno tre mesi prima della data di carico

o

sono stati importati in

..... (paese esportatore) (regione) (2)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione non pertinente)

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

- b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;
- c) per quanto riguarda la scrapie:
- i) sono nati o sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
 - o
 - ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione della 2002/1003/CE Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato alcun caso di scrapie ⁽³⁾,
 - e
 - iii) quando sono destinati ad uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o parte di esso, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti ⁽³⁾;
- d) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria:
- negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
 - negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
 - negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
- e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;
- e) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)
- nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
- f) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- g) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- h) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso:
-
(nome del centro di raccolta)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
-
(nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

⁽³⁾ Cancellare la menzione non pertinente.

- VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁴⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


- VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo)/della nave (nome), dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto: (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (porto od aeroporto di arrivo), il (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽⁴⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello).



⁽⁴⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO III

«ALLEGATO II

Parte 1a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. ⁽¹⁾

Paese esportatore:

Ministero :

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....

(luogo di carico)

a:

.....

(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:

(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiiftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiiftosa.

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2)

.....
(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

d) per quanto riguarda la scrapie:

i) sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie (3),

o

ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato dichiarato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi (3),

e

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Cancellare la menzione non pertinente.

iii) quando sono destinati ad uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o parte di esso, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti ⁽³⁾;

e) i) sono nati sul territorio di

..... ⁽²⁾
 (paese esportatore) (regione)

e vi sono rimasti sin dalla nascita se di età inferiore a sei mesi ⁽³⁾,

oppure

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... ⁽²⁾
 (paese esportatore) (regione)

per almeno sei mesi prima della data di carico ⁽³⁾

oppure

sono stati importati in
 (paese esportatore)

..... ⁽²⁾
 (regione)

non meno di sei mesi fa da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari ⁽³⁾;

ii) sono stati esaminati oggi (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;

iii) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

iv) non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:

1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:

- brucellosi,
- rabbia,
- carbonchio ematico;

2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

- 42 giorni nel caso della brucellosi,
- 30 giorni nel caso della rabbia,
- 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;

né provengono da un'azienda o sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sanitarie;

f) oppure:

i) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo I, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale i test più recenti sono stati compiuti su tutti gli animali ammissibili il

..... ⁽⁴⁾
 (data)

con risultati negativi ⁽³⁾;

o

⁽⁴⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ogni azienda.

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

(data della prima prova)

e⁽⁴⁾ con risultati negativi⁽³⁾;
(data della seconda prova)

oppure

ii) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il⁽⁴⁾

.....
(data)

con risultati negativi⁽³⁾,

o

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

(data della prima prova)

e⁽⁴⁾
(data della seconda prova)

con risultati negativi⁽³⁾;

oppure

iii) sono originari di⁽³⁾
(paese) (regione)

riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE della Commissione⁽³⁾;

g) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e

sono stati caricati presso⁽⁵⁾
(luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo stame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a il

.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽⁵⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.


VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio).

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:.....)/della nave (nome:), dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a , il
(porto od aeroporto di arrivo) (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽⁵⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽⁵⁾ La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Parte 1b

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da riproduzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice n. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**

(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permetta di rintracciare la loro azienda di origine.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....
 (luogo di carico)

a:

.....
 (paese e luogo di destinazione)

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome della nave, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (paese esportatore), (regione) (2)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

2. (paese esportatore) (regione) (2)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

- nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;
- nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

- a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (3)

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

- c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

- d) per quanto riguarda la scrapie:

- i) sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie e hanno soddisfatto ai seguenti requisiti per almeno tre anni: (3)
 - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;
 - gli animali sono contrassegnati;
 - non è stato confermato alcun caso di scrapie;
 - sulle femmine vecchie da riforma sono effettuati controlli a campione;
 - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti; (3)

o

- ii) sono ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui non è stato dichiarato alcun caso di scrapie negli ultimi sei mesi (3),

e

(2) Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

- j) per gli arieti da riproduzione ⁽³⁾:
- provengono da un'azienda in cui non è stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);
 - sono rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni precedenti la spedizione;
 - nei 30 giorni precedenti l'esportazione sono stati sottoposti, con esito negativo (< 50 IU/ml), al test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete, come stabilito nell'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
- k) oppure:
- i) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale i test più recenti sono stati compiuti su tutti gli animali ammissibili il ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data)
- o
- soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche
- il ⁽⁴⁾
(data della prima prova)
- e ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data della seconda prova)
- o
- ii) sono originari di un'azienda che soddisfa i requisiti per essere riconosciuta indenne da brucellosi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE della Commissione, nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il ⁽⁴⁾
(data)
- con risultati negativi ⁽³⁾;
- o
- soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche
- il ⁽⁴⁾
(data della prima prova)
- ⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
(data della seconda prova)
- o
- iii) sono originari di
- ⁽³⁾, ⁽⁴⁾
(paese) (regione)
- riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE della Commissione ⁽³⁾;
- l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso: ⁽³⁾
(luogo di carico)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza aver sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
- ,
(nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

⁽⁴⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ogni azienda.

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁵⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio).

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:) dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di.....(paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a (Porto od aeroporto di arrivo), il (Data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽⁵⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽⁵⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.